

**CONTRIBUTO  
UNIFICATO**

REPUBBLICA ITALIANA

RG1155/10

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE II CIVILE

In persona dei signori magistrati:

Dott. Silvio Sorace                      Presidente  
Dott. Paolo Costa                        Consigliere  
Dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba   Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n° 1155 del ruolo generale degli affari  
contenziosi dell'anno 2010, posta in deliberazione all'udienza del 9/3/2012

con il fermine di legge per il deposito della comparsa conclusionale e vertente

**IL CASO.it**  
TRA  
B C

rappresentata e difesa dall'Avv. De Luca Musella Stefano ed elettivamente  
domiciliata presso il suo studio in Roma Via degli Scipioni n° 167 giusta  
delega a margine dell'atto di citazione

APPELLANTE

E

K O

APPELLATA CONTUMACE

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n° 17564 del  
24/9/2009

CONCLUSIONI: Appellante: " ... 1)Accertato che con i precetti opposti in  
primo grado sono stati richiesti interessi nella misura prevista dall'art.4,

5022

12

Rep 7160

Q

comma 3, del decreto legislativo n°231/02, dichiarare nullo, annullare e comunque pronunciare l'inefficacia dei precetti di pagamento in primo grado opposti, perché non dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art.4, comma 3, del decreto legislativo n°231/02, anche in virtù della contraddittorietà e genericità degli stessi, o anche dichiarare soltanto l'applicabilità al credito intimato degli interessi al tasso legale ordinario ai sensi dell'art. 1284 c.p.c.;

2) in ogni caso, riformare la pronuncia di primo grado rispetto alla statuizione sulle spese e condannare la convenuta alle spese del giudizio, ovvero in subordine, pronunciare la compensazione.

Con vittoria delle spese di lite".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23/2/2010 B. C. proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe, che aveva parzialmente respinto l'opposizione da lei proposta a due atti di precetto, notificati in data 26/6/2006 e 15/11/2007, preceduti dalla notifica del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, emesso il 24/11/2006 dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina per l'ammontare di € 49498,20, oltre agli interessi, così come imposti dal Giudice nel decreto ingiuntivo opposto, fino all'effettivo soddisfo della sorte capitale.

L'opponente aveva eccepito la nullità dei due precetti, in quanto erano stati richiesti interessi di mora sulla base dell'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo n°231/2002, laddove invece il decreto ingiuntivo aveva riconosciuto i soli interessi di mora al tasso legale ed erano stati calcolati diritti per scritturazione e collazione ed onorari di precetto non dovuti in base alle vigenti tariffe forensi.

Il Giudice aveva respinto il primo motivo di opposizione sostenendo che "per il tasso degli interessi di mora l'opposta ha fatto rinvio, nella parte contenente l'intimazione, a quello determinato nel decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, notificato unitamente al precetto (dove si parla soltanto di interessi, con conseguente applicazione del tasso legale)".

Il Giudice di primo grado aveva poi accolto il secondo motivo di opposizione, accertando la non debenza delle somme precettate nei limiti di € 108,00 per spese di precetto e l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata limitatamente a dette somme.

Con il primo motivo di appello B. C. lamentava che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado gli interessi erano stati richiesti al tasso previsto dall'art. 4 comma 3 del decreto legislativo 231/02, in

violazione dell'art. 480 c.p.c. e che comunque il precetto era nullo o annullabile per contraddittorietà e genericità.

L'appellante deduceva poi che K. O. le aveva notificato un atto di pignoramento nel quale aveva nuovamente richiesto gli interessi al tasso di cui all'art. 4 comma 3 del decreto legislativo 231/02, pur avendo nel presente giudizio affermato che si trattava di un errore materiale.

Con il secondo motivo di appello l'appellante lamentava la violazione dell'articolo 91 c.p.c., poiché il Giudice l'aveva condannata all'integrale pagamento delle spese, pur avendo parzialmente accolto l'opposizione a precetto.

K. O. rimaneva contumace.

L'appellante concludeva come in epigrafe e la causa era assunta in decisione all'udienza del 2/3/2012, con concessione del termine per il deposito della comparsa conclusionale.

L'appello è fondato e va accolto.

I precetti in questione sono stati notificati sulla base del decreto ingiuntivo n° 444/06 del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina del 24/11/2006, con il quale era stato ingiunto a B■■■ C■■■ di pagare a K■■■ O■■■ la somma di "€ 49.498,20, oltre agli interessi moratori, compensativi, corrispettivi, fino all'effettivo soddisfo...".

Nelle premesse dei precetti si legge invece testualmente: "che con decreto ingiuntivo n° 444/06 del 24/11/2006 Tribunale di Latina, sezione staccata di Terracina, ingiungeva alla signora B■■■ C■■■, residente in Roma, via ■■■■ ■■■■ n° ■■■ di pagare all'istante, nel domicilio eletto, la complessiva somma di €49.498,20 oltre interessi al tasso di legge di cui all'art. 4, terzo comma del decreto legislativo 231/02, maturati e maturandi su detta somma

all'effettivo soddisfo...".

Nell'ultima parte dell'atto, contenente l'intimazione, l'opposta concludeva: "e così complessivamente la somma di €51.525,66, oltre interessi così come imposti dal giudice nel decreto ingiuntivo opposto fino all'effettivo soddisfo sulla sorte capitale di € 49.498,20...".

Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, il precetto appare contraddittorio e contrastante con il titolo in base al quale è stato emesso.

Infatti le conclusioni dell'atto vanno lette alla luce delle premesse e così è evidente che la parte aveva interpretato il titolo, ritenendo di avere diritto agli interessi di cui al decreto legislativo n° 231/02.

La circostanza che la parte abbia insistito, nel successivo pignoramento, notificato in data 20 dicembre 2007 in atti, nel chiedere detti interessi, dimostra che non si trattava affatto di un errore materiale.

Ora poiché nel titolo erano stati liquidati interessi, senza alcun riferimento alla legge sopra citata, ne consegue che, in accoglimento dell'appello, va accolta l'opposizione della B■■■■, dichiarandosi che K■■■■ O■■■■ ha diritto di procedere esecutivamente per la somma capitale di €49.498,20, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.p.c.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile e della circostanza che il primo grado ha riguardato due giudizi riuniti, relativi all'opposizione ai due precetti.

PQM

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, accoglie l'opposizione proposta da B■■■■ C■■■■ e dichiara che K■■■■ O■■■■ ha diritto di procedere esecutivamente per la somma capitale di €49.498,20, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.p.c.;

3) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante, che liquida per il primo grado in complessivi €4670,00 di cui € 720,00 per esborsi, € 1650,00 per diritti e € 2300,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cap; per il presente giudizio in complessivi €2480,00 di cui € 380,00 per esborsi, € 1300,00 per onorari e € 800,00 per diritti, oltre alle spese generali, Iva e Cap.

Così deciso in Roma il 28/6/2012

IL GIUDICE RELATORE

*Roma Manfredi*

IL PRESIDENTE

*M*

ILCASO.it

Deposito in Cancelleria  
Roma, il 1.1.011.2012.  
IL CANCELLIERE C1  
Claudia-Cantarella